



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti, approvato con Decreto Dirigenziale n. 32 del 26 gennaio 2005 del Direttore Generale del MIUR-AFAM;
- Visto il regolamento delle modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio Accademico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2017 n. 521;
- Considerato il pensionamento di uno dei componenti del Consiglio Accademico;

D E C R E T A

Articolo 1 - Indizione delle elezioni suppletive di un componente nel Consiglio Accademico

1. Sono indette le elezioni suppletive di un componente nel **CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO** nei giorni **27 e 28 febbraio 2019**. Le votazioni avverranno presso la sede di via Accademia Albertina n. 6 (presso la "Sala Azzurra") nei seguenti orari:

- **il giorno 27 febbraio 2019 dalle ore 12:00 alle ore 14:00**
- **il giorno 28 febbraio 2019 dalle ore 11:00 alle ore 13:00**

2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale a pena di decadenza entro il **18 febbraio 2019** o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (a fede il timbro dell'ufficio postale). Nel caso in cui, per la presentazione della candidatura, ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via e-mail a: protocollo@albertina.academy

3. La candidatura deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti ed un curriculum vitae.

4. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione elettorale.

5. La Commissione elettorale, disposta l'ammissibilità delle candidature in relazione alla verifica del possesso dei requisiti, pubblica l'elenco dei candidati all'albo dell'Accademia entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

6. Avverso le decisioni adottate è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'albo. Quest'ultima decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Articolo 2 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è riservato:

- a) ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) ai docenti con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico in corso.

2. Non sono compresi nell'elettorato attivo i docenti che, alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali, risultino in aspettativa senza assegni, distaccati presso altra istituzione ovvero siano comunque, anche a seguito di provvedimento disciplinare, sollevati dai propri impegni didattici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

3. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto dall'Amministrazione e affisso all'Albo di Istituto entro il **22 febbraio 2019** a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è composto dai docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. L'elenco dell'elettorato passivo è pubblicato dall'Amministrazione contestualmente al bando di elezione.

2. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, possono concorrere per le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico dell'Accademia Albertina i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver già maturato, alla data delle elezioni, almeno tre anni di servizio in ruolo, nell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;

b) non aver riportato né condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;

c) non essere stati membri del Consiglio Accademico per più di due mandati consecutivi immediatamente precedenti all'indizione delle elezioni. Non si considera computabile il mandato di durata uguale o inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva.

3. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione prodotta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 4 - Validità delle elezioni

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, ogni votazione è valida se vi abbia preso parte la metà più uno degli aventi diritto al voto (con arrotondamento per difetto qualora gli aventi diritto al voto siano in numero dispari).

2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo il giorno lavorativo successivo.

3. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto si procederà, entro il giorno lavorativo successivo, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Articolo 5 - Commissione elettorale

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli, è preposta una Commissione Elettorale, composta da tre docenti non candidati, designati, dopo la pubblicazione del bando, dal Direttore con successivo provvedimento che sarà pubblicato all'albo di Istituto.

2. La Commissione individua e nomina al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

3. La Commissione può avvalersi della consulenza del Direttore Amministrativo.

4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere a:

a) redigere e pubblicare l'elenco di tutti gli aventi diritto di voto;

b) verificare l'ammissibilità delle candidature pervenute nei termini;

c) pubblicare l'elenco dei candidati, corredato di curriculum, all'albo entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature;

d) esaminare i ricorsi sulle candidature;

e) curare la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

f) curare l'organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

g) curare la compilazione dei verbali;

h) esaminare i ricorsi e l'eventuale decadenza degli eletti privi dei requisiti richiesti;

i) proclamare i candidati eletti.

5. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

6. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso, lo stesso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

Articolo 6 - Operazioni di voto e scrutinio

1. A ciascun elettore, munito di un documento di identità valido o riconosciuto, sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico. Le schede sono timbrate e firmate dai componenti del seggio.

2. Ogni elettore deve esprimere **una sola preferenza** contrassegnando con una X l'apposito spazio accanto al nome del candidato o direttamente sul nome prestampato.

3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto e indica la propria preferenza. La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente del seggio.

4. Sono considerate bianche le schede che non contengono indicazioni nominative di voto.

5. Sono considerate nulle le schede che contengono indicazioni nominative diverse rispetto all'elenco dei candidati o contenenti più preferenze, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle sulle quali è stato apposto un qualsiasi segno di riconoscimento.

6. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

7. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

8. Nell'ipotesi di parità di voti prevale la maggiore anzianità di servizio complessivamente prestato e, in subordine, la minore età anagrafica.

9. Il componente del Consiglio Accademico eletto durerà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio precedentemente eletto.

10. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dell'eletto tramite apposito decreto da comunicare al M.I.U.R., da pubblicare all'albo e sul sito web dell'Accademia.

11. I componenti eletti che decadono, o si dimettono dal mandato, verranno sostituiti dai candidati che seguono nella graduatoria finale.

12. In caso di esaurimento della graduatoria sono indette elezioni suppletive.

13. Il mandato dei neo-eletti a seguito di elezione suppletiva dura fino alla scadenza naturale dell'organo. Non si considera computabile, ai fini dei requisiti della candidabilità in successive elezioni, il mandato di durata uguale o inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva.

Articolo 7 - Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei risultati dello scrutinio, senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale, l'elezione del componente detto già eletto diviene definitiva.

2. Il ricorso alla Commissione elettorale è ammesso entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'albo delle determinazioni assunte dal Direttore. La commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso presso la competente autorità giurisdizionale.

Articolo 8 - Norme finali

1. Il presente provvedimento è affisso all'albo dell'Istituzione e pubblicato sul sito internet dell'Accademia www.albertina.academy

2. Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda alla normativa vigente in materia.

3. Nei giorni dell'operazione di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Torino, 15/01/2019

Prot. n° 150

IL DIRETTORE
Prof. Salvatore BITONTI
F.to Salvatore Bitonti